

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 GEN. 2003

ADDI 10 GEN. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARIELLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIGNISI	Arnando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA-

DELIBERAZIONE N. -25-

OGGETTO: Sentenza n. 10132 del 19.11.2002 del TAR Lazio  
(Sezione I ter) di annullamento dell'articolo 116 del regolamento del Consiglio regionale.  
Decisione in merito ad un eventuale ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato.



Oggetto: Sentenza n. 10132 del 19.11.2002 del TAR Lazio (Sezione I ter) di annullamento dell'articolo 116 del regolamento del Consiglio regionale. Decisione in merito ad un eventuale ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali:

PREMESSO che sono stati attivati, presso il Tribunale civile di Roma, ricorsi elettorali ai fini della dichiarazione di incompatibilità con la carica di consigliere regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 aprile 1981 n. 154 e dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nei confronti dei consiglieri regionali Simone Gargano ed Enrico Gasbarra, i quali, nel frattempo, avevano assunto funzioni di governo nel Comune di Roma.

PREMESSO, altresì, che, successivamente, è stato proposto dall'arch. Ugo Sodano ricorso amministrativo presso il TAR Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, dell'articolo 116 del regolamento consiliare approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 4 luglio 20001, con il quale sono state sospese le procedure di esame della ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali in attesa della legge regionale di disciplina della materia ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

CONSIDERATO che il contenzioso civile è sfociato nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 383 del 23 luglio 2002, la quale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 154/1981 e dell'articolo 65 del decreto legislativo 267/2000, rilevando, in particolare, che, nonostante la nuova formulazione dell'articolo 122 della Costituzione, la disciplina statale, se pur di dettaglio, continua ad applicarsi fino a quando non sarà emanata la legge regionale concernente i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali in attuazione dello stesso articolo;

CONSIDERATO, inoltre, che la conseguente riassunzione del ricorso elettorale proposto dall'arch. Ugo Sodano presso il Tribunale civile di Roma ha portato alla decisione del 22 novembre 2002, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso e ha dichiarato decaduto il dr. Simone Gargano dall'ufficio di consigliere regionale del Lazio a favore del ricorrente.

CONSIDERATO, infine, che, contemporaneamente, con sentenza n. 10132 del 19 novembre 2002, il TAR del Lazio (Sezione I ter) ha annullato l'articolo 116 del regolamento del Consiglio regionale e ha dichiarato l'obbligo del Consiglio stesso di provvedere sull'istanza del ricorrente arch. Ugo Sodano.

RILEVATO che la legge regionale concernente la nuova disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità prevista dall'articolo 122 della Costituzione non è stata ancora approvata dal Consiglio regionale.

PRESO ATTO dei pareri resi dal dirigente dell'avvocatura regionale in data 27 novembre 2002 e dall'avv. Achille Chiappetti in data 27 novembre 2002, con cui, tenuto conto dell'andamento del contenzioso e della sentenza della Corte costituzionale, viene ritenuto infruttuosa la proposizione di un eventuale ricorso in appello avverso la citata sentenza del TAR del Lazio.

TENUTO CONTO che, a seguito di tale sentenza, in mancanza dell'articolo 116 del regolamento consiliare, trova nuovamente applicazione l'articolo 10 del medesimo regolamento, il quale disciplina le procedure per l'accertamento delle incompatibilità.

all'unanimità

### DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

- di non procedere all'appello avverso la sentenza del TAR del Lazio (Sezione I ter) n. 10132 del 19 novembre 2002;
- di dare incarico ai competenti uffici di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per gli opportuni adempimenti.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

13 GEN 2003